

SERENA QUERZOLI

**‘Balnea’, ‘thermae’ e ‘fontes’
nei frammenti delle opere dei giuristi romani contenuti nel Digesto**

Abstract

The article examines the consideration of Roman jurisprudence for sacred waters, comparing it with contemporary imperial law policies.

Keywords: Roman jurists; *Res sacrae*; *Aqua*; *Fons*; Justinian Digesta.

Nel Digesto giustiniano, che raccoglie in modo frammentario il sapere giurisprudenziale romano, l’interesse per le acque, vivo e diffuso, riflette certo quello degli autori citati. Giuristi attivi fra la fine dell’età repubblicana e i primi tre secoli di quella imperiale.

Emblematica la trattazione, ampia e particolareggiata, riguardante la tutela interdittale o le servitù. Non tanto laghi e torrenti, quanto mari e fiumi ne sono gli indiscussi protagonisti. Una disciplina articolata e risalente che ne attesta l’imprescindibile utilità per la comunità¹.

Sono testimonianze che inevitabilmente enfatizzano la ben diversa considerazione dimostrata dai giuristi per altre modalità - sia chiaro, di uguale utilità pubblica - di sfruttamento delle acque. E che sono quelle da me scelte per questo intervento: le fonti, le terme, i *balnea* o *balinea*. Ben più numerosi dei passi riguardanti le fonti e le *thermae* sono i testi riguardanti *balnea* e *balinea*².

In nessun passo contenuto nel Digesto, l’acqua che sgorga dalla fonte o viene utilizzata nelle terme o nel *balneum* è definita o detta “sacra”. Anche la ricerca condotta sulla qualità dell’acqua in ambito curativo – *calida*, *frigida* o *sacra*, appunto – ha avuto il medesimo risultato: un silenzio costante e condiviso fra i giuristi che si sono occupati della regolamentazione delle acque. Dell’acqua *calida*, ad esempio, si discute l’uso irriguo. I Romani sembrano maggiormente interessati alla buona salute dei campi piuttosto che a quella dei *cives*³.

Di questa, potremmo dire, anomalia, di recente sottolineata nella romanistica come arduo ostacolo a una ricostruzione della disciplina giuridica delle *aquae salutiferae*⁴, intendo occuparmi in questo intervento.

Credo opportuno – e utile alla comprensione delle riflessioni che vi proporrò – ricordare la disciplina giuridica delle “cose sacre”, così come è venuta storicamente a delinearsi nelle opere della giurisprudenza romana⁵.

Innanzitutto, cosa era *res sacra* per la giurisprudenza?

*Il saggio è stato presentato nel corso del seminario intitolato: «*Non esiste fonte che non sia sacra*». *Acqua e archeologia delle pratiche di culto*, che ha avuto luogo il 21 e 22 maggio 2024, a Ferrara. Sono grata a Rachele Dubbini per l’invito a partecipare.

¹ Nell’articolata e ricca bibliografia sugli usi delle acque nel diritto romano, segnalo: COSTA (1919); LONGO (1928); PLESCIA (1993); MAGANZANI (1997); MANNINO (1997); FIORENTINI (2003a; 2003b); MAGANZANI (2004); BIANCO (2007); FIORENTINI (2010a; 2010b); MAGANZANI (2010a; 2010b; 2010c; 2012; 2014); BANNON (2017); FIORENTINI (2018); LAZZARINI (2018).

² Cf. recentemente sulla disciplina giuridica del termalismo in strutture pubbliche SCEVOLA (2016), ove bibl.

³ V. D.43.20.1.13.

⁴ Cf. le opportune osservazioni di SCEVOLA (2016, 33).

⁵ V. spec. l’elenco in FABBRINI (1968, 524-536; 528-529 per le acque).

I giuristi definivano *loca sacra* quelli *publice dedicata, sive in civitate sive in agro*, anche ad opera dell'imperatore o di chi fosse stato autorizzato dal *princeps*, oltre che dal popolo romano e dal senato. Luogo sacro era quello consacrato⁶. Il pretore assicurava protezione ai luoghi sacri⁷ non solo vietando certe azioni, ma anche imponendone altre, di ripristino di quanto alterato⁸, prescrivendo la denuncia di nuova opera⁹. Egli, nel suo editto vietava di *facere* o *immittere quid* in un luogo sacro¹⁰. Le attività non *ornamenti causa* venivano vietate se atte a causare deformità o difficoltà di fruizione del luogo¹¹. Infine, il pretore statuiva che la *res sacra* non era commerciabile¹². La cura del luogo sacro era demandata a coloro che curavano *aedes sacras*¹³. I beni sacri non potevano essere soggetti a servitù o legato¹⁴. Non potevano venire usucapiti, acquistati o venduti, essere oggetto di stipulazione¹⁵. Pomponio escludeva dalla proprietà i luoghi sacri, equiparando la loro condizione, ai fini dell'*emptio*, a quella degli uomini liberi¹⁶.

Penso possa contribuire alla comprensione dell'atteggiamento dei giuristi nei confronti del sacro – non solo le acque sacre – ricordare quale fosse, nella giurisprudenza pontificale, dopo la fase arcaica della storia di Roma, il significato di questa parola.

Nell'epoca arcaica aveva una connotazione ampia e, dal punto di vista giuridico, 'atecnica'¹⁷. Probabilmente in origine comprendeva anche le *res religiosae*, come alcuni luoghi dimora di dei o a questi dedicati fin dalle origini della città, in prosieguo di tempo dal sacro nettamente distinte. Tra la fine dell'epoca monarchica e l'inizio della repubblica, i pontefici modificarono il significato di sacro, che cessava di indicare il magico e il numinoso. Diveniva ciò che era stato reso tale attraverso un rito del collegio¹⁸.

Naturalmente, la consacrazione di una *res* non era indispensabile all'acquisizione della stessa da parte della divinità, che ben poteva procedere senza la collaborazione degli uomini. Era indispensabile alla *pax deorum*, il rapporto pacifico e salvifico tra la comunità e la divinità cui era dedicata la *res*. Formulario e ritualità della *consecratio* sembrano potersi far risalire al VI secolo a.C., senza escludere però possano essere stati definiti in un'epoca ancor più risalente.

Conosciamo come il rito di consacrazione veniva posto in atto.

Occorreva una cerimonia pubblica di *consecratio* ad opera di un magistrato e di un pontefice. I beni sacri erano destinati agli dei secondo una prospettiva che ne valorizzava l'uso trascendente¹⁹. Gaio²⁰ distingueva le *res divini iuris* da quelle *humani iuris*. Delle prime facevano parte quelle consacrate *diis superis*. *Sacrum*, aggiungeva, era solo ciò che veniva consacrato *ex auctoritate populi*

⁶ Cf. CAVALLERO (2017, 5-7), ove fonti e bibl.

⁷ D. 43.6.1 pr. (Ulp. 68 *ad ed.*). Non era prevista analoga protezione per il *sacrarium*: D.43.6.1.1 (Ulp.68 *ad ed.*). V. D.1.8.9.2 (Ulp. 68 *ad ed.*).

⁸ D.43.8.2.19 (Ulp. 68 *ad ed.*).

⁹ D.39.1.1.15 (Ulp. 52 *ad ed.*).

¹⁰ D.43.1.2.1 (Paul.63 *ad ed.*); D.43.6.1 pr.-2 (Ulp. 68 *ad ed.*). V. inoltre l'interdetto restitutorio: D.43.1.2.1 (Paul. 63 *ad ed.*) e D.43.8.2.19 (Ulp. 68 *ad ed.*). Sull'*operis novi nuntiatio* v. D.39.1.1.17 (Ulp. 52 *ad ed.*) e D.39.1.1.16 (Ulp. 52 *ad ed.*). v. anche D.39.1.1.1 (Ulp.52 *ad ed.*).

¹¹ D.43.6.1.1 (Ulp. 68 *ad ed.*).

¹² D.6.1.23.1 (Paul. 21 *ad ed.*). V. anche D.1.8.9.5 (Ulp. 68 *ad ed.*).

¹³ D.43.6.1.1(Ulp. 68 *ad ed.*).

¹⁴ D.6.1.14.2 (Paul. 15 *ad ed.*), D.30.39.9 (Ulp. 21 *ad Sab*), D.39.3.17.3 (Paul. 15 *ad Plaut.*). Con specifico riguardo alla servitù di *aquae ductus* riguardante anche i luoghi sacri v. D.8.1.14.2 (Paul.15 *ad Sab.*).

¹⁵ Sul divieto di stipulazione v. Gai 3.97 e D.45.1.83.5 (Paul.72 *ad ed.*); sulla vendita o l'acquisto v. D.18.1.6 pr. (Pomp. 9 *ad Sab.*); sull'impossibilità di usucapione v. D.41.2.30.1 (Paul. 15 *ad Sab.*). Infine, sul mancato computo dei luoghi sacri nella misurazione del fondo v. D.18.1.51 (Paul. 21 *ad ed.*).

¹⁶ D.18.1.4 (Pomp. 9 *ad Sab.*), ma anche D.1.8.9.5 (Ulp. 68 *ad ed.*). V. inoltre D.41.3.9 (Gai 4 *ad ed.*).

¹⁷ Cf. le osservazioni di FABBRINI (1970, 204).

¹⁸ Cf. FABBRINI (1970, 198ss.). Sulle competenze pontificali in materia di *ius sacrum* cf. recentemente FRANCHINI (2008).

¹⁹ Sugli aspetti legati alla titolarità e alla gestione delle cose sacre in questa prospettiva RAMON (2016). Cf. anche SPINA (2016).

²⁰ Gai 2.4 e 5.6.

Romani, con una legge o un senatoconsulto. Qualche tempo dopo, Ulpiano²¹ scriveva che la consacrazione poteva essere disposta dall'autorità imperiale, a seguito di un'azione diretta dell'imperatore o di coloro che egli avesse autorizzato.

La distruzione di un tempio non faceva mutare la destinazione sacrale del terreno su cui era edificato²². Cessava di essere sacro solo con una cerimonia di *resecratio*. La *lex consecrationis* era trascritta sull'ara, le *tabulae* poste nel *fanum*, i cippi che delimitavano l'area sacra²³. Se ne sono conservate due, relative ad altari: quella del 12-13 d.C., relativa all'*ara numini Augusti Narborensis* e quella del 137 d.C. riguardante l'*ara Iovis Salonitanae*²⁴. *Lex* perché la formula doveva, secondo un costume antico, essere letta, recitata. Il contenuto variava nella parte che riguardava quello specifico luogo di culto ed era quanto mai variegato: dall'eventuale diritto di asilo agli strumenti ammessi nei sacrifici, dalla possibilità di fare commercio di alcuni degli oggetti donati alla divinità ai restauri necessari²⁵.

Le cose sacre erano *nullius in bonis*, cioè non rientravano nel godimento di alcuno²⁶.

Di alcun essere umano, naturalmente. Un aspetto sul quale tornerò.

Perciò, possiamo affermare che è sacro ciò che appartiene alla divinità. Il procedimento necessario avveniva secondo i canoni del formalismo cui è improntato, come è noto, il *ius* dei Romani. Parole e gesti eseguiti ritualmente in modo corretto erano costitutivi di 'realtà'. È stato opportunamente sottolineato come questo processo definisca, e ad opera degli esseri umani, i luoghi in cui la divinità dimora. Non più grotte o boschi, ma quelli che gli uomini hanno agli dei assegnato²⁷.

Io ritengo in una prospettiva non solo di antropizzazione del credo, ma anche utilitaristica, fortemente incentrata sulla proprietà privata, la separazione - di questa prospettiva partecipe - fra appartenenza agli uomini e appartenenza agli dei, nonché, infine, di riserva pressoché esclusiva agli uomini sulle cose necessarie alla vita.

A Roma, ciò che è sacro diviene tale perché consacrato dal diritto. La sacralità non è una qualità intrinseca di cose, tempo, situazioni. È quello che Voci descriveva come legalismo religioso dei Romani²⁸. Definiva i precetti che consentivano agli uomini di controllare spazio e cose appartenenti agli dei.

In questa 'immanenza legalistica' del sacro le acque sono pressoché assenti. Non sono esplicitamente menzionate nell'elenco di *res sacrae* contenuto nell'epitome festina.

Festo, attribuendola a Elio Gallo, riporta una definizione giuridica di *sacrum* in cui le *res* menzionate sono: *aedes, ara, signum, locus, pecunia*, e ciò che venga comunque consacrato agli dei²⁹. Non c'è l'acqua. E l'acqua manca anche da tutte le altre testimonianze giurisprudenziali.

È vero che in epoca imperiale, nei passi dei giuristi, la tutela per le *res sacrae* in senso ampio subisce una contrazione: i testi superstiti si riferiscono in gran parte non alle *res sacrae*, ma ai *loca sacra*, particolarmente ai templi. Forse recuperando l'ancestrale legame che caratterizzava nel sentimento religioso romano le divinità in rapporto al territorio o, forse, in relazione appunto al prevalere delle fattispecie riguardante i templi.

²¹ D.1.8.9 (Ulp. 68 *ad. ed.*).

²² D.1.8.6.3 (Marcian. 13 *inst.*) e D.18.1.73 (Pap. 13 *resp.*).

²³ CAVALLERO (2017, 7), ove fonti.

²⁴ *Ibid.*, 7-15, con analisi delle diverse prescrizioni normative.

²⁵ *Ibid.*, 7 sui *verba dicere* della *lex consecrationis*.

²⁶ Gai 2.9. V. anche D. 1.8.6.2 (Marcian. 3 *inst.*).

²⁷ Cf. recentemente sulla tutela giuridica dei boschi sacri TRIGGIANO (2016).

²⁸ Voci (1953, spec. 50-76), r. (1985, 226-253).

²⁹ Fest. *s.v. sacer mons*, L. 424.

È stato scritto che l'interesse prevalente, nelle fonti non solo giuridiche, per il tempio e la sua dotazione, a scapito di altri *religiosa loca* già esistenti in epoca arcaica, è imputabile alla riforma dello *ius pontificium* e alla perdita del senso di religiosità che caratterizzava l'epoca arcaica³⁰.

Io credo, per quanto riguarda le fonti giurisprudenziali, che non debbano essere trascurati anche altri motivi, almeno in relazione alle acque.

Un confronto con quanto conosciamo a proposito dell'attenzione dal diritto riservata a quelle sacre nel mondo greco ed ellenistico mi sembra proficuo, direi illuminante se non temessi di esagerare.

Una sia pur succinta ricognizione delle fonti consente di affermare che nel mondo greco i santuari potevano vendere l'acqua di cui disponevano, essendone i legittimi proprietari³¹. Come ad Epidauro, dove una rete di canalizzazioni distribuiva all'esterno l'acqua del santuario³². La disponibilità di acqua aveva svolto non di rado un ruolo importante nell'affermarsi di determinati luoghi di culto, ove la signoria dei sacerdoti sull'acqua giungeva a comminare multe, a favore del santuario, a quanti utilizzavano il pozzo come lavatoio, bagno o in altro modo³³. Addirittura, le acque dei santuari erano esentate dalle servitù di *aquae ductus*³⁴. Leggi sacre, emanate dal santuario di Zeus Ditteo, impedivano il passaggio di condutture idriche attraverso l'area sacra³⁵. Le attività delle conchierie erano vietate a monte dei santuari³⁶. La competenza dei sacerdoti si estendeva alle fonti poste al di fuori del santuario, quando ne assicuravano la disponibilità di acqua³⁷.

E a Roma?

Sebbene le acque curative fossero ben note e assai apprezzate, come di evince dalla letteratura di epoca imperiale, dopo Plinio il Vecchio l'interesse per il termalismo nelle fonti letterarie sembra scemare. E la trattatistica medica di epoca romana non ha riconosciuto un ruolo di assoluto rilievo alla medicina termale, discussa in modo frammentario nelle opere pervenute di Celso, Scribonio Largo, Galeno, per l'arco cronologico che ci interessa. Ben più interessati alle qualità curative delle acque erano autori come Vitruvio o Plinio il Vecchio appunto.

La gran parte delle testimonianze letterarie superstiti sul termalismo romano risale a un periodo compreso fra I secolo a.C. e II secolo d.C., in concomitanza con lo sviluppo delle installazioni a scopo curativo e delle strutture residenziali ad esse connesse, sorte nelle zone circostanti³⁸.

Quelle giurisprudenziali sulle *thermae* sono invece drammaticamente scarse in questo stesso arco cronologico. Ben maggiore era l'interesse dimostrato dai giuristi per *balnea* o *balinea*, presi in considerazione come strutture di proprietà privata che esercitavano una funzione di pubblica utilità. Nelle opere dei giuristi sembra assai scarso l'interesse per le terme pubbliche o aperte al pubblico³⁹.

È giunto il momento di prendere in considerazione i due testi giurisprudenziali in cui si discute dell'uso di *aquae calidae*, verosimilmente termali e quello in cui si tratta di acqua proveniente da un luogo sacro.

³⁰ RAMON (2016, 303) e SPINA (2016, 333). Cf. sulle implicazioni giuridico-sacrali della nozione di *templum* CATALANO (1960, 248-319). Sottolinea la prevalenza nelle fonti giurisprudenziali dei riferimenti ai *loca sacra*, dunque anche i templi, rispetto alle *res sacrae*, Spina (2016, 324).

³¹ Cf. PANESSA (1983), ove fonti.

³² *Ibid.*, 361 n.3, con associazione agli Asclepiei.

³³ *Ibid.*, 373. L'A. collega questa regolamentazione giuridica a forme di tutela 'dinamica' dei santuari, volte a garantire non solo la fruibilità ma anche la salubrità dei luoghi attraverso l'«integrità igienica dell'acqua» (p.377).

³⁴ *Ibid.*, 378, che pone il divieto in relazione alla legislazione sulle fontane e alle relative norme platoniche.

³⁵ *Ibid.*, 379, secondo la quale la circostanza testimonierebbe come le autorità pubbliche recepissero contenuti giuridici emanati da «un centro culturale».

³⁶ *Ibid.* 379-380. Il regolamento citato è definito dall'A. uno degli esempi più risalenti di legislazione volta a contrastare l'inquinamento industriale.

³⁷ *Ibid.*, 380-382), che valorizza le testimonianze disponibili anche in relazione alla concorrente competenza della *polis*.

³⁸ Per un quadro d'insieme cf. recentemente GUÉRIN-BEAUVOIS (2015).

³⁹ Cf. SCEVOLA (2016, 39). Per una rassegna delle fonti disponibili sugli aspetti economici e culturali del termalismo romano con riferimento agli interventi imperiali cf. MARASCO (2004).

Citando Trebazio, Ulpiano⁴⁰ criticava la possibilità da lui accordata di servirsi dell'interdetto *de aqua pluvia arcenda* – cioè sulla deviazione dell'acqua piovana - da parte di chi aveva patito un danno dal vicino, proprietario di acque termali.

Labeone⁴¹, citato da Ulpiano, scriveva essere opportuno estendere anche alle *calidae aquae* gli interdetti disposti dal pretore a tutela di quelle fredde, spiegava che anche le prime, infatti, erano utilizzabili per l'irrigazione, sia raffreddate, sia – come ad Aleppo – ancora calde.

È evidente che nessuno dei passi riguardava acque termali sgorganti in un luogo sacro. In entrambi i casi infatti, gli interdetti di cui si tratta sono disposti dal pretore a tutela di privati e riguardano beni privati, non sacri.

L'acqua è definita non sacra, ma proveniente da un luogo sacro, in un altro passo di Ulpiano⁴². Egli ricordava un parere di Labeone in cui il giurista augusteo accomunava acqua pubblica e acqua scaturente da un luogo sacro nella tutela nei confronti delle deviazioni artificiali. Se queste acque fossero passate dal fondo del vicino e questi le avesse deviate, egli sarebbe stato tenuto all'*actio aquae pluviae arcendae*. Anche in questo frammento manca la consapevolezza della specificità, in relazione alla destinazione divina o, nel caso delle fonti sacre curative, alla *salubritas*, dell'acqua.

Il passo racconta molto, nella sua stringatezza, circa la considerazione della giurisprudenza romana – e secondo me anche del potere imperiale, come dirò – per le acque sacre.

Innanzitutto appare chiaro che l'acqua che sgorga da un luogo sacro non è di per sé sacra, diversamente da quanto avviene per altre *res* che si trovano all'interno del perimetro del tempio in occasione della consacrazione. Infatti *sacrae* erano, oltre al tempio consacrato, anche le *res* esistenti sulla superficie del tempio al momento della consacrazione, destinate in modo esclusivo alla divinità⁴³. Evidentemente non l'acqua. È vero che non è possibile stabilire se, nel passo del Digesto, l'acqua provenisse da un tempio, un monte o un bosco sacri, ma, in base a quanto ho già evidenziato, la disciplina non variava. Semplicemente, in epoca imperiale, si citava più di frequente il caso del tempio.

Non conosciamo l'opera di Labeone da cui Ulpiano traeva il parere citato. È possibile, forse probabile, che si trattasse di una riflessione del giurista augusteo sollecitata dagli interventi augustei in materia religiosa, nei quali la giurisprudenza era a pieno titolo coinvolta.

Nell'età del Principato, il potere politico rafforzava il controllo sulla tutela e la gestione delle acque. Esso si ergeva in un certo senso a garante dell'equilibrio fra divino e umano, poiché le modifiche ad opera degli uomini sui corsi d'acqua o le esondazioni naturali alteravano i termini del patto costitutivo della sacralità.

⁴⁰ D.39.3.3.1 (Ulp. 53 *ad. ed.*). *Idem Trebatius putat eum, cui aquae fluentes calidae noceant, aquae pluviae arcendae cum vicino agere posse: quod verum non est: neque enim aquae calidae aquae pluviae sunt.* Il passo è stato variamente interpretato dalla romanistica con specifico riguardo alle discordanti posizioni di Trebazio e Ulpiano. Scarsa attenzione è stata riservata alla trattazione delle *aquae calidae* in relazione al termalismo nel pressoché totale silenzio in proposito della letteratura giurisprudenziale di epoca imperiale. Cf. sul passo spec. SARGENTI (1940, 36-38); SITZIA (1977, 156-163 e 226); CAIRNS (1984); DI PORTO (1990, 58-68; 81-84 e 90). Interessanti le considerazioni di Capogrossi Colognesi circa l'eventualità che «originariamente» l'unico *caput aquae* noto fosse il *fons*: CAPOGROSSI COLOGNESI (1966, 21-28).

⁴¹ D.43.20.1.13 (Ulp.70 *ad. ed.*). *Idem Labeo scribit, etiamsi praetor hoc interdicto de aquis frigidis sentiat, tamen de calidis aquis interdicta non esse deneganda: namque harum quoque aquarum usum esse necessarium: nonnumquam enim refrigeratae usum irrigandis agris praestant. His accedit, quod in quibusdam locis et cum calidae sunt, irrigandis tamen agris necessariae sunt, ut Hierapoli: constat enim apud Hierapolitanos in Asia agrum aqua calida rigari, et quamvis ea sit aqua, quae ad rigandos non sit necessaria, tamen nemo ambiget his interdictis locum fore.* Cf. sul testo FIORENTINI (2003, 118-120). Cf. inoltre TAFARO (1966, 95ss.). Sull'utilizzo di acque calde per l'irrigazione a Hierapoli: Vitruv. *Architect.* VIII 3, 10. V. anche Strabo XIII 4, 14.

⁴² D. 39.3.1.18 (Ulp. 53 *ad. ed.*). *Nec illud quaeramus, unde oriatur: nam et si publico oriens vel ex loco sacro per fundum vicini descendat isque opere facto in meum fundum eam avertat, aquae pluviae arcendae teneri eum Labeo ait.* Cf. sul passo, ma senza approfondimento sull'origine dell'acqua da un luogo sacro SITZIA (1977, 180-183).

⁴³ V. Macr. *Sat.* III, 11.6.

Gli interventi imperiali per gli acquedotti si concentravano fra I e II secolo d.C. e testimoniavano, fin dall'epoca augustea, da un lato la costante preoccupazione di regolamentare l'utilizzo pubblico – sempre prevalente su quello privato – delle acque, dall'altro di assicurarne la gestione da parte degli organi dello stato⁴⁴.

Una normativa giuridica ad opera dei sacerdoti, come in Grecia, volta a tutelare l'integrità igienica dell'acqua, sarebbe stata impensabile per i Romani.

Ma anche assicurare la 'proprietà' – chiamiamola così – dell'acqua agli dei poteva essere pericoloso. Avrebbe potuto sottrarre la disponibilità allo stato. Infatti ciò che era sacro veniva sottratto alla disponibilità degli uomini, senza distinzione fra coloro che governavano e i governati. Si imponeva così una limitazione di azione all'esercizio del potere pubblico.

Gli aggettivi utilizzati dai giuristi per l'acqua – *publica* e *communis*⁴⁵ – ne attestano l'importanza e denunciano l'ideologia all'origine, a mio parere, dello 'strano' silenzio sulle fonti sacre e le terme.

Certo, la disciplina giuridica delle cose pubbliche e di quelle sacre era piuttosto simile, come a proposito della non commerciabilità di entrambe. Con una importante differenza però: quelle sacre, a differenza delle pubbliche, erano sottratte alla disponibilità dello stato. Che invece si 'appropriava' per garantire l'uso sociale del bene, in talune circostanze, come nel caso dell'acqua, anche di quelle private.

Le acque delle fonti che affluivano in superficie dal sottosuolo su fondi privati avevano natura privata. Uscite dal fondo privato però, entrate nelle *fossae liminales* a lato di cardini e decumani, o nei rigagnoli naturali, nei canali o nei serbatoi, divenivano pubbliche⁴⁶.

È stato opportunamente sottolineato l'orientamento costante del potere, a Roma, volto a privare i sacerdoti della gestione della cosa sacra, specialmente in relazione alle questioni economiche, affidate a magistrati⁴⁷.

Si voleva evitare ai sacerdoti di svolgere compiti profani che ne avrebbero compromesso la purezza necessaria per l'esecuzione dei rituali. Io credo che queste statuizioni possano collegarsi anche al tentativo di esercitare un controllo ad opera dello stato sui redditi derivanti da queste *res* e soprattutto alla loro utilità per la comunità, della quale era lo stato a farsi garante.

Nelle fonti giurisprudenziali, la tutela dei luoghi sacri è affidata agli organi dello stato, che accentrava così nelle proprie mani il controllo dei luoghi sacri – e delle loro risorse.

Come l'acqua, fra tutte la più importante.

Serena Querzoli

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Studi umanistici
Via Paradiso 12 – 44121 Ferrara
serena.querzoli@unife.it

44 Cf. CAPPELLETTI (2010, 224-225): «Con il passaggio al principato, il tema della tutela e della gestione dei corsi d'acqua naturali assume una centralità notevole» (p. 224).

45 Cf. Le opportune osservazioni di MASI DORIA (2017, 91-92).

46 COSTA (1919, 9-11). Cf. anche LONGO (1928, 288-292).

47 Cf. RAMON (2016, 305-315), ove fonti e bibl.

BIBLIOGRAFIA

BANNON 2017

C. Bannon, *Fresh Water in Roman Law: Rights and Policy*, «JRS» CVII, 60-89.

BIANCO 2007

A.D. Bianco, *Aqua ducta, aqua distributa. La gestione delle risorse idriche in età romana*, Torino.

CAIRNS 1984

F. Cairns, *D.33.3.3 pr.-1 and the «actio aquae pluviae arcendae»*, in Aa,Vv., *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli, 2147-2154.

CAPOGROSSI COLOGNESI 1966

L. Capogrossi Colognesi, *Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano*, Milano.

CATALANO 1960

P. Catalano, *Contributi allo studio del diritto augurale, I*, Torino.

CAVALLERO 2017

F.G. Cavallero, *Dall'oggetto alla dedica. Le res sacrae e i formulari giuridico-sacrali necessari a una corretta consecratio/dedicatio*, «Ostraka» XXIV, 5-17.

COSTA 1919

E. Costa, *Le acque nel diritto romano*, Bologna.

CAPPELLETTI 2010

S. Cappelletti, *La gestione delle acque tra città e amministrazione centrale nella prima età imperiale*, «Studi Classici e Orientali» LVI, 209-229.

DI PORTO 1990

Di Porto, *La tutela della «salubritas» fra editto e giurisprudenza, I. Il ruolo di Labeone*, Milano.

FABBRINI 1968

F. Fabbrini, *Res divini iuris*, «Nuovissimo Digesto Italiano» XV, 510-565.

FABBRINI 1970

F. Fabbrini, *Dai «religiosa loca» alle «res religiosae»*, «BIDR» LXXIII, 197-228.

FIorentINI 2003

M. Fiorentini, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e inquadramento sistematico*, Milano.

FIorentINI 2003b

M. Fiorentini, *Struttura ed esercizio delle servitù d'acqua nell'esperienza giuridica romana*, Trieste.

FIorentINI 2010a

M. Fiorentini, *L'acqua da bene comune a res communis omnium a bene collettivo*, «Analisi giuridica dell'economia» I, 39-78.

FIorentini 2010b

M. Fiorentini, *Fructus e delectatio nell'uso del mare e nell'occupazione delle coste nell'età imperiale romana*, in E. Hermon (a cura di) *Riparia dans l'empire romaine. Pour la définition du concept*, Oxford, 263-282.

FIorentini 2018

M. Fiorentini, *La gestione degli acquedotti nel mondo romano fra attività amministrative e prassi private*, in G. Cuscito (a cura di), *Cura aquarum. Adduzione e distribuzione dell'acqua nell'antichità. Atti della XLVIII Settimana di Studi Aquileiesi*, Trieste, 19-40.

FRANCHINI 2008

L. Franchini, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli.

GUÉRIN-BEAUVOIS 2015

M. Guérin-Beauvois, *Le thermalisme romain en Italie. Aspects sociaux et culturels aux deux premiers siècles de l'empire*, Rome.

LAZZARINI 2018

S. Lazzarini, *In tema di acque. Profili di diritto romano*, Como.

LONGO 1928

G. Longo, *Il regime romano delle acque pubbliche*, «Riv. It. Sc. Giur.» III, 243-307.

MAGANZANI 1997

L. Maganzani, *I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco: tracce di un dibattito giurisprudenziale*, «Jus» XLIV, 343-390.

MAGANZANI 2004

L. Maganzani, *L'approvvigionamento idrico degli edifici urbani nei testi della giurisprudenza classica: contributi giuridici alle ricerche sugli acquedotti di Roma antica*, in M. Antico Gallina (a cura di), *Acque per l'utilitas, per la salubritas, l'amoenitas*, Milano, 185-210.

MAGANZANI 2010a

L. Maganzani, *Ripae fluminis e dissesti idrogeologici a Roma: fra indagine geomorfologica e riflessioni giurisprudenziali*, «Jus» LVII, 175-193.

MAGANZANI 2010b

L. Maganzani, *Acquedotti e infrastrutture idrauliche nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto pubblico e privato*, «Jus» LVII, 195-201.

MAGANZANI 2010c

L. Maganzani, *Riparia et phénomènes fluviaux entre histoire, archéologie et droit*, in E. Hermon (a cura di), *Riparia dans l'empire romaine*, cit., 247-262.

MAGANZANI 2012

L. Maganzani, *Disposizioni in materia di acque*, in G. Purpura (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori I leges*, Torino, 61-213.

MAGANZANI 2014

L. Maganzani, *Le inondazioni fluviali in Roma antica: aspetti storico-giuridici*, in M. Galtarossa – L. Genovese (a cura di), *La città liquida, la città assetata: storia di un rapporto di lunga durata*, Roma, 65-80.

MANNINO 1997

V. Mannino, *Struttura della proprietà fondiaria e regolamentazione delle acque per decorso del tempo nella riflessione della giurisprudenza di età imperiale*, in S. Quilici (a cura di), *Uomo acqua e paesaggio*, Roma, 21-28.

MARASCO 2004

G. Marasco, *Aspetti sociali, economici e culturali del termalismo nel mondo romano*, «Studi Classici e orientali» XLVII, 9-64.

MASI DORIA 2017

C. Masi Doria, *acque e templi nell'urbe: uso e riti. Il caso della vestale Tuccia*, in P. Ferretti – M. Fiorentini – D. Rossi (a cura di), *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, Trieste, 212-248.

PANESSA 1983

G. Panessa, *Le risorse idriche dei santuari greci nei loro aspetti giuridici ed economici*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia» XIII, 359-387.

PLESCIA 1993

J. Plescia, *The Roman Law on Waters*, «Index» XXI, 433-451.

RAMON 2016

A. Ramon, *L'appartenenza e la gestione delle 'res sacrae' in età classica*, in L. Garofalo (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana. Tomo primo*, Napoli, 249-315.

SARGENTI 1940

M. Sargenti, *L'actio aquae pluviae arcendae. Contributo alla dottrina della responsabilità per danno nel diritto romano*, Milano.

SCEVOLA 2016

R. Scevola, *Statuto e profili giuridici delle terme pubbliche in Roma antica*, in L. Garofalo (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, cit., 33-79.

SITZIA 1977

F. Sitzia, *Ricerche in tema di "actio aquae pluviae arcendae"*, Milano.

SPINA 2016

A. Spina, *La tutela delle 'res sacrae' nei testi del Digesto*, in L. Garofalo (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, cit., 317-372.

TRIGGIANO 2016

A. Triggiano, *Profili di tutela del bosco sacro nell'esperienza giuridica romana*, in L. Garofalo (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, cit., 473-525.

VOCI 1985

P. Voci, *Diritto sacro romano in età arcaica*, «SDHI», XIX (1953), 38-103 [Ora in Id., *Studi di diritto romano I*, Padova, 211-282].